

# UNIONE di COMUNI

## “Antica Terra di Lavoro”

(Provincia di Frosinone)

---

---

### DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA

#### Art. 1

Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per “Amministrazione”, l’Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente Disciplinare;
- b) per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente disciplinare.
- c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto
- d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per “Regolamento”, il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall’art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all’appalto dei servizi alla persona, che ha natura di appalto di servizi.

Le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi compresi nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici e sono di seguito descritte e specificate:

#### ATTIVITÀ-PRESTAZIONE-FORNITURA

*Servizi sanitari e sociali-cat. 25*

#### NUMERO DI RIFERIMENTO

93

#### CPV

85.31.00.00-5

In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto come servizi rientranti nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici si determina, per la procedura di aggiudicazione dell’appalto stesso, l’applicazione dei soli articoli 65, 68 e 225 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto di servizi è definito dalle disposizioni del Bando, del presente Disciplinare di gara e del Capitolato d’appalto.

L’appalto è stato indetto con Determinazione a contrarre n. 32 del 20/03/2014 del Responsabile dei Servizi Affari Generali e Finanziari dell’Unione “Antica Terra di Lavoro”.

Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. 5666883BC7.

#### Art. 2

I servizi di cui al presente appalto rientrano nel Progetto di gestione della Casa Famiglia “**Presidente Barack Obama, Premio Nobel per la Pace 2009**”, sita in San Giovanni Incarico.

#### Art. 3

L’appalto ha durata dal 15/04/2014 al 31/12/2014.

L’appalto può essere rinnovato per la ripetizione di servizi analoghi previa valutazione in ordine alla sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

#### Art. 4

Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad Euro 187.000,00 circa iva compresa.

#### Art. 5

I servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzati presso la struttura della Casa Famiglia **“Presidente Barack Obama, Premio Nobel per la Pace 2009”**, sita in San Giovanni Incarico.

#### Art. 6

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. e integraz..

I soggetti di cui al precedente comma possono partecipare in raggruppamento temporaneo di impresa o mediante Consorzi.

I soggetti che intendano partecipare alla gara devono essere iscritti, per il tipo di attività oggetto dell'appalto, al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, presso analogo registro professionale del Paese di residenza.

#### Art. 7

I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto.

In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare la non sussistenza delle seguenti condizioni, a pena di esclusione:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

l-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

l-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

l-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

#### Art. 8

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del "Codice dei contratti pubblici", in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di legge, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine, il concorrente, che intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto, deve allegare:

- a) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di legge;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari di cui è carente il concorrente;
- d) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente ed escute la garanzia. L'Amministrazione appaltante inoltre può inoltrare gli atti alle Autorità competenti per i Provvedimenti di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

#### Art. 9

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara di consorzi tra cooperative e consorzi stabili, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cooperative, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari valgono le relative norme di legge.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie/complementari, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata in capo alle singole imprese consorziate.

In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

#### Art. 10

La gara di appalto è effettuata con procedura aperta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. e integraz..

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

#### Art. 11

L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta più vantaggiosa, con riferimento agli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, e con attribuzione di un punteggio massimo di 100/100 (cento/centesimi).

Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali.

La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi massimi attribuibili:

- 1) Continuità e controllo del servizio svolto: punti 10

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- le modalità di sostituzione del personale assente;
- le modalità e la tempestività della comunicazione all'utente e al committente;
- le modalità e la tempestività della reperibilità del personale;
- l'efficienza e l'efficacia dei mezzi di controllo.

2) Valutazione del servizio svolto e grado di soddisfacimento dell'utenza: punti 10

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- le modalità di valutazione della qualità erogata;
- le modalità di valutazione della qualità percepita;
- le modalità di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio svolto.

3) Conoscenza del territorio: punti 20

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- le modalità di attuazione del servizio sul territorio interessato dallo stesso.

4) Formazione: punti 20

Ai fini della valutazione verrà considerato:

- il Progetto formativo che il concorrente intende attivare, ossia le finalità, i formatori impiegati, le tipologie di formazione, il numero di ore di formazione e le modalità di formazione degli operatori del servizio.

5) Servizi all'utente: punti 15

Ai fini della valutazione verrà considerato:

- il Progetto di integrazione sociale ed educativo che il concorrente intende attivare, ossia le finalità, le tipologie di integrazione ed i programmi e percorsi di integrazione.

6) Proposte migliorative e Servizi aggiuntivi: punti 25

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- Proposte migliorative e Servizi aggiuntivi offerti rispetto a quanto richiesto dal presente appalto, con particolare riferimento all'integrazione sociale ed all'inserimento occupazionale.

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 50/100, rispetto al punteggio massimo attribuibile di 100/100, saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

In caso di totale parità tra i concorrenti si procederà mediante sorteggio.

## Art. 12

I soggetti interessati a prendere parte alla gara devono presentare specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

- se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (A.T.I.), o come consorzio (stabile o ordinario);
- la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l'indicazione del legale rappresentante;
- l'indicazione dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'U.E. non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;
- in caso di A.T.I., la specificazione percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'A.T.I., con percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- in caso di consorzi di cooperative, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
- il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione;
- l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (I.N.P.S.) e assicurative contro gli infortuni (I.N.A.I.L.);
- l'indicazione di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale, anche ai sensi dell'art. 2359 c.c., con altre imprese partecipanti alla gara.

Tutti gli elementi informativi richiesti possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificate nel capitolato d'oneri;
- attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

- copia sottoscritta del capitolato d'oneri;
- nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- documentazione illustrativa della cauzione provvisoria;
- documentazione che comprova l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione.

E' consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione, unitamente all'istanza di partecipazione, di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente all'offerta ed alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO CASA FAMIGLIA "PRESIDENTE BARACK OBAMA, PREMIO NOBEL PER LA PACE 2009"**"

#### Art. 13

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti partecipanti riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei, consorzi di cooperative, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l'offerta tenendo conto delle Linee Guida dello SPRAR e del relativo Manuale operativo concernente le modalità di accoglienza e i servizi da erogare, nonché degli aspetti prestazionali ed operativi delineati nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato d'oneri.

I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo di €20,00 previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato nell'art. 2, comma 1, della Deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.).

Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) della presente procedura di selezione del contraente.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione", all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.

2. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o della copia stampata dell'email di conferma è condizione di esclusione dalla procedura di gara. L'Amministrazione appaltante è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso allo specifico sistema informativo, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Il plico, contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa e l'offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato con modalità idonee a garantire la segretezza dell'offerta e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve prevenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro le ore 12 del giorno 08/04/2014, all'ufficio Affari Generali e Finanziari dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", in Falvaterra (FR), piazza Amati 1.

È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 10 alle ore 12, dal Lunedì al Venerdì, all'ufficio Affari Generali e Finanziari dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", in Falvaterra (FR), piazza Amati 1, che ne rilascerà ricevuta. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

#### Art. 14

I concorrenti devono fornire garanzia provvisoria a corredo dell'offerta presentata nella misura del 2% del valore complessivo dell'appalto.

L'aggiudicatario deve fornire garanzia definitiva in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione dell'appalto nella misura del 10% del valore del contratto di appalto, esclusa IVA e polizze assicurative.

La garanzia deve essere fornita sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante.

La polizza fideiussoria o la garanzia bancaria, a scelta dell'offerente, deve essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia sia provvisoria che definitiva, se prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, entro un termine non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La cauzione presentata da un'ATI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono associarsi pur se firmata soltanto dal soggetto indicato come quello al quale verrà conferito il mandato irrevocabile con rappresentanza.

#### Art. 15

La Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, in data 09/04/2014, alle ore 10.00, presso l'ufficio Affari Generali e Finanziari dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro", in Falvaterra (FR), piazza Amati 1, all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione, della documentazione amministrativa e dell'offerta.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

La valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, per l'attribuzione di un punteggio massimo di 100/100 (cento/centesimi), sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione. La/e seduta/e di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o a giorni immediatamente successivi, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte partecipanti.

Al termine della procedura di legge, la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

#### Art. 16

L'Amministrazione appaltante, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile per 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso di tutti i requisiti di legge..

In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

#### Art. 17

In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario.

Art. 18

Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è il rag. Giovanni Federici:

Tel. cellulare 320.4342790 - e-mail: [ragioneria.unioneatl@libero.it](mailto:ragioneria.unioneatl@libero.it) - Fax 0775-905114

I concorrenti possono richiedere informazioni e chiarimenti al Responsabile del procedimento di gara.

Art. 19

Il bando è stato pubblicato in versione integrale:

a) all'Albo pretorio dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro";

b) sul sito Web dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro";

ed è stato pubblicizzato, mediante estratto, su:

- sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture;

La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà pubblicata sul sito web dell'Unione di Comuni "Antica Terra di Lavoro" entro 20 giorni dalla sua formalizzazione.

**Data 24/03/2014**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI**

**Rag. Giovanni Federici**